



**REGOLAMENTO ATTUATIVO PER L'AMMISSIONE
ALLA GESTIONE ED AL PRELIEVO
DEGLI UNGULATI
NEL TERRITORIO DELL'ATC PS2**

(R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.)

Approvato dal Comitato di Gestione dell'ATC PS2 in data 15/10/2024

Ottobre 2024

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento è redatto in attuazione di quanto previsto dal R.R. 3/12: all'art. 6, comma 2 lett. e); all'art 7, comma 10; all'art. 13 comma 1 lett. g).
2. In riferimento alla gestione ed al prelievo del Cinghiale nel territorio di gestione programmata della caccia dell'ATC PS2, vengono definiti:
 - a) il numero di selecacciatori, gruppi di girata e squadre di braccata che possono essere annualmente ammessi;
 - b) i criteri di priorità per l'ammissione dei selecacciatori, dei gruppi di girata e delle squadre di braccata che operano il prelievo del Cinghiale;
 - c) i criteri per la determinazione della quota di iscrizione da addebitare a ciascun gruppo di girata e squadra di braccata.
3. In riferimento alla gestione ed al prelievo dei Cervidi nel territorio di gestione programmata della caccia dell'ATC PS2, vengono definiti:
 - a) il numero di selecacciatori che possono essere annualmente ammessi;
 - b) i criteri di priorità per l'ammissione dei selecacciatori;
 - c) i criteri per l'assegnazione dei capi da abbattere.

TITOLO II – GESTIONE E PRELIEVO DEL CINGHIALE

ART. 2 – Ammissione dei selecacciatori

1. Annualmente l'ATC PS2 ammette i selecacciatori di Cinghiale nei seguenti limiti numerici massimi:
 - a) in Zona C: in numero massimo corrispondente ad un selecacciatore ogni ha 20 di TASP di tale territorio di gestione programmata della caccia;
 - b) in Zona A e B: in numero massimo corrispondente alla ripartizione in UG definita nel piano annuale di gestione, comunque non eccedente ad un selecacciatore ogni ha. 100 di TASP del territorio corrispondente a ciascuna UG-cinghiale destinata alla caccia in forma collettiva.
2. I selecacciatori sono ammessi secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nelle Zone A e B, sono ammessi i selecacciatori che presentano domanda di ammissione sulla base della capacità massima per DG-cinghiale definita nel Piano annuale di gestione secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC PS2;
 - b) imprenditori Agricoli Professionali e/o Coltivatori diretti il cui fondo insiste nel DG richiesto;
 - c) selecacciatori non presentati da Squadre e/o Gruppi di girata per un'occorrenza massima pari al 20% delle UG-cinghiale definite in ogni DG-cinghiale;
 - d) selecacciatori presentati da Squadre e/o Gruppi di girata per il restante 80% delle UG-cinghiale definite in ogni DG-cinghiale;
 - e) selecacciatori con residenza anagrafica nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
 - f) coloro che hanno la maggiore anzianità di attestazione di abilitazione al titolo di selecacciatore;

- g) selcacciatori con minore età anagrafica;
- h) a parità di tali requisiti l'ATC PS2 procederà a sorteggio.

- In Zona C, qualora le domande fossero superiori alla disponibilità di posti, sono ammessi prioritariamente:

- a) coloro che non sono membri di squadre o gruppi di girata che hanno presentato istanza di accesso al prelievo nell'ATC PS2;
- b) selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC PS2;
- c) selecacciatori con residenza anagrafica nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
- d) coloro che hanno la maggiore anzianità di attestazione di abilitazione al titolo di selecacciatore;
- e) selcacciatori con minore età anagrafica;
- f) a parità di tali requisiti l'ATC PS2 procederà a sorteggio.

3. Sono comunque considerati ultimi nella scala delle priorità di ammissione coloro che hanno subito condanne penali in materia venatoria. Tale posizione nella scala delle priorità di ammissione viene mantenuta per 3 richieste di ammissione inoltrate all'ATC PS2 a far tempo dalla data della notifica di reato.

4. Sono comunque considerati penultimi nella scala delle priorità di ammissione coloro che hanno subito sanzioni amministrative in materia venatoria relative alle seguenti infrazioni:

- esercizio della caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5, L. 157/92 e ss. mm. ii.;
- esercizio della caccia senza autorizzazione all'interno di Istituti di gestione faunistico-venatoria, di Zone in divieto di caccia, di fondi chiusi e di territori di Ambiti Territoriali di Caccia;
- esercizio della caccia al di fuori degli orari, di periodi e di modalità consentiti.

Tale posizione nella scala delle priorità di ammissione viene mantenuta per 2 richieste di ammissione inoltrate all'ATC PS2 a far tempo dalla data della notifica.

5. Sono comunque considerati terzultimi nella scala delle priorità di ammissione coloro che sono stati ammessi al prelievo in forma selettiva di cinghiale nella stagione precedente e non hanno ritirato il materiale autorizzativo relativamente alla Zona oggetto di richiesta;

6. Sono comunque considerati quartultimi nella scala delle priorità di ammissione coloro che essendo stati autorizzati al prelievo selettivo di cinghiale nella stagione precedente non hanno effettuato alcuna uscita nel DG di riferimento nel corso del periodo dalla data di avvio della stagione venatoria specifica all'avvio della stagione venatoria di caccia collettiva alla specie. (tale criterio potrà essere applicato in relazione alle tempistiche definite dal calendario venatorio di riferimento).

7. Per l'assegnazione dell'UG-cinghiale al selecacciatore ammesso nel DG di riferimento (sia in Zona A che in Zona B), che l'ATC determina assegnando la stessa in via esclusiva, sono definiti i seguenti criteri di priorità:

- a) Imprenditori Agricoli Professionali e/o Coltivatori diretti il cui fondo insiste nell'UG richiesta;
- b) Selecacciatori presentati da Squadre e/o Gruppi di girata secondo la distribuzione all'interno dell'UG assegnata alla Squadra predisposta dal Caposquadra;
- c) Selecacciatori non presentati da Squadre;
- d) Residenti in uno dei comuni ricadenti nel DG di riferimento;
- e) Residenti in uno dei comuni dell'ATC PS2;

- f) Selecacciatore con minore età anagrafica;
 - g) Estrazione a sorte.
8. Saranno comunque ultimi nella scala di priorità per l'assegnazione dell'UG-cinghiale coloro che sono stati ammessi al prelievo in forma selettiva di cinghiale nella stagione precedente e non hanno ritirato il materiale autorizzativo relativamente alla Zona oggetto di richiesta.
 9. Saranno comunque penultimi nella scala di priorità per l'assegnazione dell'UG-cinghiale coloro che nel corso della precedente stagione venatoria specifica, qualora autorizzati, non hanno effettuato alcuna uscita di caccia in selezione nel periodo compreso tra la data di apertura della caccia di selezione al cinghiale e la data di apertura della caccia in forma collettiva relativamente alla Zona oggetto di richiesta.
 10. Per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di priorità sia per l'ammissione nel DG, sia per la scelta dell'UG, fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, viene considerata la seguente procedura: in prima fase vengono ammessi i cacciatori secondo le rispettive richieste di ammissione in Zona "C", successivamente vengono ammessi i cacciatori secondo le rispettive richieste di ammissione in Zona "A" considerando comunque il richiedente che abbia inoltrato domanda di accesso in Zona "C" in ultima priorità, infine vengono ammessi i cacciatori secondo le rispettive richieste di ammissione in Zona "B" considerando comunque il richiedente che abbia inoltrato domanda di accesso in Zona "C" in ultima priorità e il richiedente che abbia inoltrato domanda di accesso in Zona "B" in penultima priorità.
 11. Le domande di ammissione al prelievo, presentate entro il 31 gennaio e nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1 lett c) del R.R. 3/2012, sono accolte dall'ATC PS2 esclusivamente se soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) presentate su apposita modulistica predisposta dall'ATC PS2. Nel caso in cui le informazioni rese nella modulistica risultino incomplete o errate l'ATC PS2 può chiedere integrazioni una sola volta all'interessato che deve adeguare la domanda nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale la domanda si ritiene automaticamente non accolta;
 - b) accompagnate da attestazione di versamento di € 25,00, quale quota di partecipazione prevista dal R.R. 3/2012 all'art. 7 comma 10.
 12. Nel caso che l'ATC PS2, per indisponibilità di posti, non ammetta al prelievo un selecacciatore provvederà a restituire la quota di iscrizione allo stesso.

ART. 3 – Ammissione dei Gruppi di girata

1. Annualmente l'ATC PS2 ammette i gruppi di girata nei seguenti limiti numerici massimi:
 - a) in Zona C: in numero massimo corrispondente ad un gruppo di girata ogni ha 1.000 di TASP di tale territorio di gestione programmata della caccia;
 - b) in Zona B: il numero massimo ammissibile sarà definito nell'ambito della redazione del Piano annuale di gestione 2025 previa acquisizione dei risultati dello specifico censimento delle popolazioni.
2. Le domande di accesso al prelievo in forma di girata devono essere presentate entro il 31 gennaio.
3. Le domande vengono accolte dall'ATC PS2 solo se soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) Il gruppo di girata deve essere composto come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve essere costituito da un numero **minimo di cinque** ad un **massimo di dieci** cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, **compreso il conduttore di limiere ed almeno un**

operatore addetto al rilevamento biometrico; essere costituito da almeno l'80 per cento di residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino; deve avere la disponibilità di almeno un cane con funzioni di limiere abilitato;

- b) La richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'ATC PS2. Nel caso in cui le informazioni rese nella modulistica risultino incomplete o errate l'ATC PS2 può chiedere integrazioni una sola volta, a mezzo posta elettronica con ricevuta di lettura del messaggio, al conduttore di limiere che deve adeguare la domanda nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale la domanda si ritiene automaticamente non accolta;
 - c) Deve essere indicato ed avere la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per le comunicazioni con l'ATC PS2;
4. Qualora le domande siano superiori ai limiti indicati al precedente comma 1, vengono ammessi provvisoriamente i gruppi di girata secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) Gruppi di girata omologhi che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui sono stati autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda.
Vengono ritenuti Gruppi omologhi quelli che mantengono almeno il 70% dei componenti che costituivano lo stesso nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente.
 - b) Gruppi di girata che annoverano il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nei comuni dell'ATC PS2.
 - c) Gruppi di girata che annoverano il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino.
 - d) A parità dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), Gruppi di girata che dispongano del maggior numero di cani limieri abilitati.
 - e) A parità dei sopra elencati criteri si procederà a sorteggio.
5. Ogni gruppo di girata ammesso provvisoriamente è obbligato a partecipare all'attività di censimento del Cinghiale nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ATC PS2 con apposito disciplinare. A seguito di tali censimenti, se realizzati secondo quanto previsto dal predetto disciplinare, il gruppo di girata viene ammesso definitivamente alla gestione ed al prelievo del Cinghiale.
6. Il gruppo di girata può modificare la sua composizione una sola volta, entro la data prevista per l'approvazione da parte del Comitato di Gestione del Piano annuale di gestione, senza che la modifica produca variazioni rispetto ai requisiti di priorità che hanno determinato l'ammissione del gruppo di girata.
7. L'ATC entro la scadenza ultima prevista dalle norme regionali di merito per la presentazione del Piano annuale di gestione, nell'ambito di ciascun DG-cinghiale, approva la delimitazione delle UG-cinghiale che vengono assegnate per l'annata venatoria 2025/2026 con modalità che saranno definite nel Piano annuale di gestione 2025.
8. Nell'eventualità di assegnazione delle UG in via esclusiva relativamente alla Zona B, l'ATC PS2 provvede a delimitare le UG-cinghiale in numero corrispondente ai gruppi di girata e/o alle squadre ammesse, quindi qualora i relativi responsabili trovino un accordo unanime circa l'utilizzo di tali UG-cinghiale, l'ATC PS2 provvede alla relativa assegnazione per l'intera stagione venatoria. In caso contrario l'ATC PS2 assegna l'UG al gruppo di girata tenendo in considerazione in maniera scalare i seguenti parametri:
- maggior numero di azioni di caccia effettuate nelle località interessate dall'UG-cinghiale definita;

- maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC PS2;
 - maggiore composizione numerica del gruppo di girata;
 - maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella regione Marche e/o nella Repubblica di San Marino;
 - numero medio dei partecipanti alle girate nella stagione venatoria precedente;
 - numero di cinghiali abbattuti nella stagione venatoria precedente;
 - sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti;
 - estrazione a sorte.
9. La quota di iscrizione, di cui all'art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012, sarà definita sulla base dell'impegno gestionale profuso, del raggiungimento degli obiettivi gestionali fissati, della valutazione della situazione riferita ai danneggiamenti determinati dalla specie cinghiale in agricoltura nell'anno precedente, delle collaborazioni fornite su indicazione dell'ATC. La quota d'iscrizione per i Gruppi non omologhi è stabilita in € 500,00.
10. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al prelievo deve essere versata dal gruppo di girata la quota di iscrizione stabilita nell'entità e nei tempi dall'ATC PS2.

ART. 4 – Ammissione delle squadre di braccata

1. L'ATC PS2 ammette annualmente un numero massimo di 25 squadre di braccata qualora "Omologhe" o "Aggregate".
- Le "squadre omologhe". Sono definite "squadre omologhe" quelle che mantengono il 70% dei componenti che costituivano le stesse nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente;
- Le "squadre aggregate". Sono definite "squadre aggregate" quelle costituite da almeno il 51% dei componenti di ciascuna di 2 squadre autorizzate nella S.V. precedente nell'ATC PS2.
2. Alla data di adozione del Piano annuale di gestione il Comitato di Gestione dell'ATC PS2 approva la pianificazione specifica del territorio e l'ammissione delle Squadre.
3. Le domande di accesso al prelievo in forma di braccata devono essere presentate entro il 31 gennaio.
4. Le domande vengono accolte dall'ATC PS2 solo se soddisfano i seguenti requisiti:
- a) La squadra di braccata deve essere composta come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve essere costituito da un **minimo di trenta** a un **massimo di ottanta** cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, **compreso il caposquadra, e almeno due sostituti aventi la qualifica di caposquadra** per la caccia al cinghiale in braccata **ed un operatore addetto al rilevamento biometrico** dei capi abbattuti; deve essere costituita da almeno l'80 per cento di residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
 - b) La richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'ATC PS2. Nel caso in cui le informazioni rese nella modulistica risultino incomplete o errate l'ATC PS2 può chiedere integrazioni una sola volta, a mezzo posta elettronica con ricevuta di lettura del messaggio, al capo squadra che deve adeguare la domanda nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale la domanda si ritiene automaticamente non accolta;
 - c) Deve essere indicato ed avere la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per le comunicazioni con l'ATC PS2;
5. Ogni squadra di braccata ammessa provvisoriamente è obbligata a partecipare all'attività di censimento del Cinghiale nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ATC PS2 con apposito

disciplinare. A seguito di tali censimenti, se realizzati secondo quanto previsto dal predetto disciplinare, la squadra di braccata viene ammessa definitivamente alla gestione ed al prelievo del Cinghiale.

6. La squadra di braccata può modificare la sua composizione una sola volta, entro la data prevista per l'approvazione da parte del Comitato di Gestione del Piano annuale di gestione, senza che la modifica produca variazioni rispetto ai requisiti di priorità che hanno determinato l'ammissione della stessa.
7. L'ATC entro la scadenza ultima prevista dalle norme regionali di merito per la presentazione del Piano annuale di gestione, nell'ambito di ciascun DG-cinghiale, approva la delimitazione delle UG-cinghiale che vengono assegnate per l'annata venatoria 2025/2026 in via esclusiva nei DG-cinghiale della Zona A.
8. L'UG-cinghiale di TASP superiore ad ha. 500, individuata dall'ATC PS2 come unica porzione territoriale e quindi non frammentata, viene assegnata adottando la seguente procedura. In ogni DG-cinghiale della Zona A l'ATC PS2 provvede a delimitare le UG-cinghiale in numero corrispondente alle squadre ammesse, quindi qualora i relativi responsabili trovino un accordo unanime circa l'utilizzo di tali UG-cinghiale, l'ATC PS2 provvede alla relativa assegnazione. In caso contrario l'ATC PS2 assegna l'UG alla squadra tenendo ponderalmente in considerazione i seguenti parametri:
 - a) maggior numero di azioni di caccia effettuate nelle località interessate dall'UG-cinghiale definita;
 - b) maggiore composizione numerica della squadra;
 - c) maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC PS2;
 - d) maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella regione Marche e/o nella Repubblica di San Marino;
 - e) numero medio dei partecipanti alle braccate nelle ultime due stagioni (S.V. 2023/2024 e 2024/2025);
 - f) valutazione dei danni prodotti dal cinghiale nel 2024 e liquidati dall'ATC nell'UG-cinghiale assegnata nella stagione venatoria 2024/2025;
 - g) sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti.
9. Alle "squadre aggregate", nel caso in cui nel corso della S.V. 2024/2025 abbiano assegnate UG adiacenti o siano inserite nel medesimo Distretto, l'ATC garantisce, per la S.V. 2025/2026, una UG-cinghiale con estensione territoriale minima compresa tra il 70 ed il 100% della sommatoria delle superfici delle UG-cinghiale autorizzate alle squadre di origine nella S.V. 2024/2025.
10. La quota di iscrizione, di cui all'art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012, sarà definita sulla base dell'impegno gestionale profuso, del raggiungimento degli obiettivi gestionali fissati, della valutazione della situazione riferita ai danneggiamenti determinati dalla specie cinghiale in agricoltura nell'anno precedente, delle collaborazioni fornite su indicazione dell'ATC.
11. Per le "squadre aggregate" la composizione della quota di iscrizione per la S.V. 2025/2026 prenderà in considerazione i parametri medi delle due squadre di origine.
12. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al prelievo deve essere versata dalla squadra la quota di iscrizione stabilita nell'entità e nei tempi dall'ATC PS2.
13. L'ATC PS2, sentiti i responsabili delle squadre e dei gruppi di girata, nomina in ogni DG-Cinghiale un responsabile di Distretto.

TITOLO III - GESTIONE E PRELIEVO DEI CERVIDI

ART. 5 – Accesso alla gestione ed al prelievo

1. Il numero di selecacciatori, in possesso di abilitazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. che possono essere ammessi annualmente alla gestione e al prelievo dei Cervidi è corrispondente al numero di UG-cervidi individuate dall'ATC PS2.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i selecacciatori interessati ad operare presentano domanda di ammissione alla gestione e al prelievo in uno dei DG-cervidi, utilizzando esclusivamente apposito modulo reso disponibile dall'ATC PS2 in cui indicano, in ordine di priorità, le proprie preferenze per quanto attiene i DG in cui richiede l'eventuale ammissione.
3. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno l'ATC PS2 ammette i selecacciatori nei DG-cervidi per l'esecuzione dei censimenti.
4. L'attività di censimento deve essere svolta come prevista da apposito disciplinare approvato dall'ATC PS2.
5. All'atto di presentazione della domanda per accedere alla gestione e al prelievo di Cervidi, ogni selecacciatore viene inserito nella Graduatoria Cervidi (Gra.Ce.), che si aggiorna annualmente, secondo i punteggi definiti dalla sottostante tabella:

Titolo	Punteggio
1) <i>Dotazione di base</i>	<i>Punteggio residuo della stagione precedente</i>
2) <i>Esame nuove abilitazioni acquisite ai sensi del Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii. dal 2013 in una Provincia delle Marche</i>	<i>10% del punteggio acquisito complessivo d'esame. (Punti acquisibili "una tantum")</i>
3) <i>Abilitazioni acquisite fuori Regione</i>	<i>2% del punteggio massimo previsto dall'esame della DGR 1244/2013</i>
4) <i>Abilitazioni precedenti al 2012</i>	<i>5% del punteggio massimo previsto dall'esame della DGR 1244/2013</i>
5) <i>Residenza anagrafica nell'ATC PS2</i>	+ 4
6) <i>Residenza anagrafica nell'ATC PS1 o nella Repubblica di S. Marino</i>	+ 2
7) <i>Residenza anagrafica nella regione Marche</i>	+ 1
8) <i>Assegnazione di una UG-cervidi nell'ATC PS2 con relativa accettazione del P.A. nell'annata venatoria precedente all'atto di richiesta</i>	+5

Titolo	Punteggio
<p>9) Domanda di accesso per la corrente annata venatoria alla gestione e prelievo nello stesso DG-cervidi autorizzato nelle scorse stagioni venatorie (in caso di modifica dei limiti dei DG-cervidi fa fede l'eventuale sovrapposizione di rispettivi territori)</p>	<p>+5 nel caso in cui il DG richiesto è lo stesso in cui il richiedente ha esercitato il prelievo nella S.V. 2024/2025 o nella S.V. 2023/2024</p>
	<p>+10 nel caso in cui il DG richiesto è lo stesso in cui il richiedente ha esercitato il prelievo sia nella S.V. 2025/2025 che nella S.V. 2023/2024</p>
	<p>+15 nel caso in cui il DG richiesto è lo stesso in cui il richiedente ha esercitato il prelievo nelle SS.VV. 2024/2025, 2023/2024 e 2022/2023</p>
	<p>+20 nel caso in cui il DG richiesto è lo stesso in cui il richiedente ha esercitato il prelievo in tutte le stagioni venatorie a far tempo dal 2017/20218 compresa</p>
<p>10) Proprietà di fondo agro-forestale di superficie superiore ad ha. 10,00 ricadente nel DG-cervidi oggetto di richiesta</p>	<p>+3 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e "una tantum"</p>
<p>11) Mancata o fraudolenta consegna di schede o materiali o mendaci dichiarazioni nei verbali attinenti alla gestione nell'ATC</p>	<p>- 40</p>
<p>12) Puntualità nei tempi e modalità di consegna di tutti i materiali e documenti richiesti</p>	<p>+ 5 Tutte le consegne puntuali e corrette nel rispetto delle indicazioni e delle documentazioni fornite dall'ATC</p> <p>0 Non tutte le consegne puntuali e corrette</p>
<p>13) Nessuna uscita finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC riferito ad ogni periodo di caccia previsto dal calendario venatorio specifico per specie e classi d'età nell'ambito della S.V. trascorsa qualora autorizzato</p>	<p>-20</p>
<p>14) Nessuna uscita finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC nel corso dell'intera S.V. trascorsa qualora autorizzato</p>	<p>-10 Cumulabili con quanto previsto al punto 13)</p>

Titolo	Punteggio	
15) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC riferito ad ogni periodo di caccia previsto dal calendario venatorio specifico per specie e classi d'età nell'ambito della S.V. trascorsa con un numero di uscite nel corso del periodo di riferimento uguale o inferiore a 4	-10	
16) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso dell'intera S.V. trascorsa uguale o inferiore a 4	-15	Cumulabili con quanto previsto ai punti 13) e 15)
17) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC riferito ad ogni periodo di caccia previsto dal calendario venatorio specifico per specie e classi d'età nell'ambito della S.V. trascorsa con un numero di uscite nel corso del periodo di riferimento compreso tra 5 e 8	-5	
18) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso dell'intera S.V. trascorsa compreso tra 5 e 8	-5	Cumulabili con quanto previsto ai punti 13), 15) e 17)
19) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso dell'intera S.V. trascorsa uguale o superiore a 9	-2	Cumulabili con quanto previsto ai punti 13), 15) e 17)
20) Realizzazione corretta di tutto il piano di abbattimento assegnato	+ 3	
21) Consegna e corretta preparazione dei reperti ossei (trofei e mandibole consegnati puntualmente e preparati ben puliti)	+ 2 - 4 - 8	Per ogni reperto ascrivibile ad un capo preparato correttamente Per ogni reperto non preparato adeguatamente Per mancata consegna di almeno un reperto ascrivibile ad ogni capo
22) Qualità del trofeo dei maschi abbattuti (valutata dal Tecnico nominato dal Comitato di Gestione dell'ATC)	- 7	Trofei estremamente di qualità
23) Mancato avviso (o avviso ritardato) al Responsabile di Distretto o suo Vice dell'abbattimento effettuato (mancanza di firma nella scheda di abbattimento Responsabile di Distretto)	-15	ogni abbattimento
24) Mancata firma del rilevatore biometrico nella scheda di abbattimento	-5	ogni abbattimento
25) Corretta segnalazione di avvenuto ferimento	+3	ogni caso supportato da adeguata scheda compilata e firmata dal recuperatore componente del R.U.F.

Titolo	Punteggio	
	<i>autorizzato, per un massimo di n. 2 casi/stagione</i>	
26) <i>Abbattimento di maschi al posto di femmine/piccoli</i>	-30	<i>ogni errore</i>
27) <i>Abbattimento di maschi di classe superiore a quella assegnata</i>	-10	<i>ogni errore</i>
28) <i>Abbattimento di femmine al posto di maschi/piccoli</i>	-15	<i>ogni errore</i>
29) <i>Svolgimento del ruolo di Responsabile di Distretto</i> - <i>qualora il Responsabile di DG inoltri richiesta di esercitare il prelievo in altro DG rispetto a quello di cui è Responsabile, vengono decurtati tutti i punteggi ascrivibili a tale voce acquisiti dallo stesso nelle stagioni venatorie dal 2016/2017 ad oggi -</i>	+20	<i>ai Responsabili di Distretto per una stagione di svolgimento del ruolo secondo le indicazioni ed i protocolli definiti dall'ATC.</i>
30) <i>Partecipazione al Gruppo R.U.F.</i>	+3	<i>per ogni intervento di recupero effettuato e correttamente registrato su scheda</i>
31) <i>Mancata partecipazione ai censimenti minimi richiesti secondo i protocolli definiti dall'ATC PS2 da parte dei richiedenti</i>	-24	
32) <i>Media di realizzazione del piano assegnato calcolata sul totale delle stagioni di caccia di selezione ai Cervidi autorizzata in ATC PS2 esclusivamente per coloro che sono stati autorizzati per almeno tre Stagioni Venatorie</i>	+4 +3 +2 0 -1 -2 -4	<i>per media tra 0,91 e 1,00 per media tra 0,71 e 0,90 per media tra 0,51 e 0,70 per media tra 0,41 e 0,50 per media tra 0,21 e 0,40 per media tra 0,01 e 0,20 per media uguale a 0,00</i>
33) <i>Uscite in censimento secondo le indicazioni dell'ATC PS2</i>	+3	<i>ogni uscita (per un massimo di 18 punti acquisibili)</i>
34) <i>Condanne penali in materia venatoria</i>		<i>Azzeramento del punteggio della Gra.Ce. relativamente all'aggiornamento del 31 luglio, per n. 3 stagioni di richiesta d'accesso a far tempo dalla data di notifica di reato</i>
35) <i>Sanzioni amministrative in materia venatoria secondo quanto espresso dal comma 20 del presente art. 5</i>		<i>- 35 punti alla prima stagione di richiesta d'accesso a far tempo dalla data di notifica della sanzione e nessuna acquisizione di punteggio per le due stagioni successive</i>

Titolo	Punteggio
36) Mancato ritiro del materiale autorizzativo riferito all'assegnazione dell'UG e del P.A. S.V. 2023/2024, entro i termini e le modalità stabiliti dall'ATC PS2	-30
37) Mancato ritiro del materiale autorizzativo riferito all'assegnazione dell'UG e del P.A. S.V. 2023/2024	-50
38) Rinuncia all'assegnazione del DG assegnato nella Stagione Venatoria trascorsa secondo i parametri definiti dai protocolli specifici	-18
39) Collaborazioni in materia di gestione faunistica eventualmente richieste dall'ATC	da definire caso per caso

* Nei casi in cui è prevista l'attribuzione di penalità, la stessa non viene applicata qualora l'interessato dimostri la sopravvenuta impossibilità per cause documentate di forza maggiore.

6. La Gra.Ce. viene pubblicata sul sito web dell'ATC PS2 in una prima fase in maniera "provvisoria". Il cacciatore può contestare o chiedere informazioni e chiarimenti relativamente alla propria posizione solo rispetto ai punti accreditati nell'anno di presentazione della domanda di accesso al prelievo, esclusivamente attraverso istanza inoltrata in forma scritta alla segreteria dell'ATC PS2 entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
7. L'ATC PS2 ultimata le procedure relative alle eventuali contestazioni definisce e pubblica sul proprio sito web in maniera definitiva la Gra.Ce. che non potrà più essere modificata.
8. Entro e non oltre 30giorni dalla data di avvio della stagione di caccia di selezione ai Cervidi secondo quanto disposto dal calendario venatorio regionale dell'anno di riferimento il cacciatore può rinunciare esclusivamente in forma sottoscritta (anche via mail) da far pervenire alla segreteria dell'ATC PS2 all'eventuale ammissione al prelievo di Cervidi per la stagione di cui trattasi. In tal caso non subirà alcuna decurtazione di punteggio nella Gra.Ce.
9. L'ATC PS2, a seguito dell'esecuzione dei censimenti, nell'ambito del Piano annuale di gestione stabilisce il numero delle UG-cervidi che vengono individuate per ogni DG-cervidi e ne definisce i confini.
10. L'ATC provvede quindi ad ammettere i selescattori secondo la seguente procedura:
 - a) In prima fase ammette al prelievo dei Cervidi sull'intero territorio i cacciatori che ricoprono le prime posizioni della Gra.Ce. nella misura corrispondente al numero delle UG complessivamente individuate.
 - b) Secondariamente ammette nei diversi DG i suddetti cacciatori seguendo il seguente protocollo:
 - 1) in prima istanza viene assegnato il DG richiesto come prima preferenza ai cacciatori che richiedono l'accesso nel medesimo DG-cervidi della stagione precedente, qualora gli stessi abbiano una dotazione di punteggio nella Gra.Ce. pari ad almeno 150 punti;
 - 2) successivamente viene assegnato il DG in ordine del punteggio Gra.Ce., assegnando la prima preferenza indicata qualora disponibile, la seconda nel caso in cui il DG richiesto come prima preferenza sia saturo e così a scalare. Nel caso in cui il cacciatore non abbia indicato un numero sufficiente di preferenze e al momento del proprio turno di assegnazione le preferenze indicate siano tutte riferite a DG già saturi, lo stesso viene posizionato automaticamente in ultima priorità e quindi gli verrà

assegnato il DG non ancora saturo con limite più prossimo alla sua località di residenza anagrafica.

- c) Ai cacciatori ammessi viene quindi comunicata l'ammissione nel rispettivo DG **ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL** all'indirizzo che avrà fornito sul modulo di domanda, specificando che avrà 7 giorni di tempo a disposizione per rinunciare in forma sottoscritta (anche via mail) eventualmente a tale assegnazione. Tale eventuale rinuncia al DG assegnato esclude automaticamente il cacciatore dall'ammissione al prelievo dei Cervidi sul territorio dell'ATC PS2 per la stagione di riferimento e determina l'applicazione della decurtazione di punteggio Gra.Ce. indicata nella voce n. 38 (-18 punti).
- d) Trascorsi i giorni indicati per le eventuali rinunce l'ATC procede con le medesime modalità sopra individuate per saturare i DG interessati da eventuali rinunce che fossero pervenute. Qualora nei termini temporali previsti non pervengano specifiche rinunce l'assegnazione del DG viene ufficializzata.
- e) A seguito dell'assegnazione definitiva del DG-cervidi l'ATC PS2 nomina a proprio insindacabile giudizio un Responsabile di distretto in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii, tra coloro che forniscono la disponibilità per espletare le funzioni previste dal R.R. L'ATC PS2 nominerà successivamente i Vice responsabili distretto, aventi comunque il titolo di cui sopra, nel numero massimo di 2 Vice-Responsabili per ogni DG qualora il DG sia composto da un numero di UG inferiore a 20, nel numero massimo di 3 Vice- qualora il DG sia composto da un numero di UG uguale o superiore a 20 scegliendo tra i designati dai selecacciatori del relativo DG-cervidi.
- f) In seguito l'ATC comunica via mail al Responsabile DG i recapiti dei cacciatori ammessi nel proprio Distretto. Il Responsabile si rende disponibile ad organizzare un incontro con tutti i cacciatori del DG (o propri delegati in forma sottoscritta) entro i termini indicati dall'ATC, al fine di definire la scelta e quindi l'assegnazione della specifica UG secondo i seguenti criteri:
- 1) in prima istanza vale il "diritto di prelazione" riferito ad una UG-cervidi per coloro che hanno avuto tale UG assegnata consecutivamente nel corso delle ultime tre stagioni venatorie (nel caso di modifica dei confini dell'UG tale diritto si applica alla UG in cui ricade eventualmente la maggior parte del territorio della precedente UG);
 - 2) successivamente ha diritto prioritario di scelta il cacciatore che per motivi di pianificazione territoriale si vede cancellata interamente l'UG di cui ha avuto disponibilità nel corso delle ultime tre stagioni venatorie;
 - 3) in ultima analisi la priorità di scelta delle UG è determinata in ordine della dotazione di punteggio Gra.Ce.
- g) Per qualsiasi fase inerente ammissione ed assegnazioni in caso di condizioni di ex-aequo circa i parametri specificamente verranno considerati i seguenti parametri per definire le priorità:
- 1) Residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC PS2;
 - 2) Residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC PS1 o nella Repubblica di San Marino;
 - 3) Residenza anagrafica nella Regione Marche;
 - 4) Estrazione a sorte.

11. Per ogni DG-cervidi è necessario che sia disponibile almeno un operatore abilitato ai rilevamenti biometrici in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii..
12. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori secondo le indicazioni annualmente dettate dall'ATC PS2 esclude il selecciatore dall'assegnazione dell'UG-cervidi e, conseguentemente, dall'assegnazione dei capi da abbattere. Si riconosce l'uscita di censimento quando svolta da altro selecciatore delegato con nota scritta dal soggetto ammesso, che è impossibilitato ad operare i censimenti per cause di forza maggiore. In tal caso non viene attribuito alcun punteggio né al delegato, né al delegante.
13. A ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.
14. L'assegnazione individuale dei capi ai selecciatori comporta la seguente riduzione di punteggio nella Gra.Ce.:
- | | |
|---|-----|
| a. CP e DA piccolo dell'anno (Classe 0): | -5 |
| b. CP e DA Maschio di un anno (M1): | -10 |
| c. DA Maschio subadulto "Balestrone" (M2-4): | -15 |
| d. CP Maschio adulto (M2+) e DA Maschio adulto "Palancone" (M5+): | -25 |
| e. CP e DA Femmina: | -10 |
15. L'assegnazione annuale dei capi viene realizzata, nell'ambito di ogni DG-cervidi, seguendo le priorità determinate dalla Gra.Ce. e scalando dalla stessa i punteggi riferiti ai capi assegnati, a turnazione completa di tutti gli ammessi, secondo la seguente scala prioritaria di riferimento:
- maschi adulti;
 - maschi subadulti;
 - maschi giovani;
 - femmine
 - piccoli.
- Fa eccezione l'assegnazione del DA M adulto che viene assegnato (comunque nella scala di valutazione di punteggio suddetta) considerando la rotazione di assegnazione eventualmente fatta nelle stagioni precedenti.
16. I capi assegnati non possono essere ceduti. L'ATC ha la facoltà di determinare tempistiche e modalità atte a consentire il reciproco cambio di assegnazione personale di capi tra i cacciatori del DG-cervidi. In tale eventualità comunque il numero complessivo di capi assegnati personalmente deve rimanere uguale a quanto l'assegnazione d'ufficio ha determinato e comunque il punteggio "a scalare" della Gra.Ce. non viene modificato rispetto a quanto l'assegnazione d'ufficio ha determinato.
17. Il selecciatore assegnatario di una UG-cervidi e del relativo piano di abbattimento, con l'accettazione dell'autorizzazione si impegna, oltre a rispettare la normativa regionale in materia e il presente regolamento, anche a rispettare il disciplinare attuativo che norma le modalità di prelievo.
18. Il selecciatore, al fine di ottenere la specifica autorizzazione al prelievo, deve presentare all'ATC stesso copia dell'attestazione, rilasciata da un Poligono di Tiro, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di

Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro consistente nel centrare 4 tiri su 5 nel bersaglio di diametro di cm. 15 ad una distanza di m. 100.

19. Quale contributo per la gestione dei Cervidi ogni seleggiatore ammesso alla gestione e al prelievo è tenuto a versare una quota stabilita in base al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. nei termini stabiliti dall'ATC PS2.
20. Ai fini dell'aggiornamento della Gra.Ce. come definita dal precedente comma 5 per sanzioni amministrative in materia venatoria sono intese le seguenti infrazioni:
 - esercizio della caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5, L. 157/92 e ss. mm. ii.;
 - esercizio della caccia senza autorizzazione all'interno di Istituti di gestione faunistico-venatoria, di Zone in divieto di caccia, di fondi chiusi e di territori di Ambiti Territoriali di Caccia;
 - esercizio della caccia al di fuori degli orari, di periodi e di modalità consentiti.

TITOLO IV – NORME DI COMPLETAMENTO

ART. 6 – Norme accessorie

1. I punteggi relativi all'aggiornamento della Gra.Ce. così come definiti dal comma 5 del precedente articolo 5 si applicano in riferimento alle annate 2024 e 2025.
2. Per tutto quanto non previsto e dettagliato nel presente regolamento si deve fare riferimento al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. o ai rispettivi disciplinari attuativi.
3. L'ATC a proprio insindacabile giudizio, per qualsiasi caso in cui sia prevalente l'esigenza di tutelare le popolazioni delle specie di Ungulati presenti sul territorio di propria competenza, può proporre alla Regione nel corso dell'anno la modifica dei relativi Piani di abbattimento e delle modalità di esecuzione degli stessi. La Regione eventualmente approva.
4. E' inteso che le norme riportate nel presente Regolamento saranno adeguate conseguentemente ad ogni eventuale modifica di competenza che la Regione Marche vorrà apportare alle norme di riferimento.

Fano, 15.10.2024

§ § §